

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2004/0001(COD)

29.10.2004

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C6-00069/2004 – 2004/0001(COD))

Relatrice per parere: Kartika Tamara Liotard

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore condivide l'opinione espressa da numerose organizzazioni e da esperti secondo la quale, ad esempio nelle parole della British Medical Association, "la Commissione dovrebbe ritirare la proposta e procedere ad una nuova redazione del testo" (Risposta nel quadro BMA alla Consultazione DTI del Regno Unito sui servizi nel mercato interno, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Detta proposta viola infatti sia il principio della proporzionalità in quanto introduce misure chiaramente non necessarie per il raggiungimento di un mercato interno unico nei servizi e sia quello della sussidiarietà in quanto nega agli Stati membri il potere di prendere decisioni che incidano sui rispettivi interessi vitali, anche quando tali decisioni non violerebbero in alcun modo il trattato.

Per quanto riguarda le responsabilità della nostra commissione, la proposta sottopone i servizi pubblici essenziali e i servizi di interesse generale (inclusa la gestione delle acque e dei rifiuti, i servizi sanitari e i servizi di cure in istituto) ad una liberalizzazione largamente incontrollata, calpestando così seriamente il diritto degli Stati membri di gestire detti servizi nell'ambito delle proprie competenze e di decidere cosa rappresenti un adeguato modello di proprietà, se pubblico, privato o misto. Una caratteristica del modello sociale europeo è che esso distingue tra i servizi orientati verso l'interesse pubblico generale e quelli che possono essere ragionevolmente commercializzati come la maggior parte dei beni, per i quali vale il principio che le merci migliori vanno a chi può permettersi di pagare di più. Qualora i servizi di interesse generale vengano forniti nel quadro di un modello di mercato, nella maggior parte dei casi vengono fissati criteri per i prestatori di servizi (ad esempio mediante obblighi di servizio universale) che salvaguardino il bene pubblico. Tutto ciò sarebbe reso molto più difficile dalle disposizioni della presente direttiva e in molti settori, soprattutto a causa del principio dei paesi d'origine, addirittura del tutto impossibile.

Detto principio inoltre sottoporrebbe i servizi di taluni Stati membri ad una concorrenza sleale in base all'applicazione del principio del paese d'origine ed eserciterebbe una pressione negativa sui criteri ambientali, incentivando una specie di corsa al ribasso nella quale gli Stati membri concorrerebbero tra di loro per attrarre gli investimenti nel modo peggiore possibile. Lo scenario è quello di un mercato interno quanto meno possibile ostacolato da un'efficace regolamentazione che salvaguardi l'interesse dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori o delle imprese socialmente ed ambientalmente responsabili.

Pertanto ho proposto emendamenti che, pur lasciando intatti o migliorando elementi della direttiva che sono effettivamente necessari per incoraggiare una concorrenza leale e non discriminatoria per quella fornitura di servizi che può ragionevolmente essere effettuata mediante la struttura del mercato, consentirebbero agli Stati membri di continuare ad adempiere alle proprie responsabilità sociali ed ambientali. Ho cercato di conservare l'elemento della solidarietà e del riconoscimento dei limiti del mercato che la presente proposta tiene in nessuno o in scarso conto. Sebbene preferirei che la Commissione ritirasse il testo e iniziasse da capo, ho cercato di ritagliare dalla presente proposta una misura che faciliti un mercato interno dei servizi, ma non al costo dell'interesse pubblico, in particolare nel settore della salute pubblica e della tutela ambientale.

Il presente progetto di direttiva non contraddice soltanto i principi della sussidiarietà, della proporzionalità e della solidarietà sociale, ma anche le disposizioni del trattato. L'articolo 43

dispone che la libertà di stabilimento all'interno della UE include il diritto di accedere ed esercitare attività indipendenti e di costituire e gestire imprese "alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini" Il Consiglio "per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività" delibera mediante direttive. Ed ancora, per quanto riguarda i servizi, l'articolo 52 del trattato CE prevede l'adozione di direttive "per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio". La proposta orizzontale della Commissione viola questo approccio settoriale, che contiene un chiaro riconoscimento secondo il quale il mercato comunque non è sempre un modello appropriato per la fornitura di servizi di qualità a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Ai sensi dell'articolo 50 "il prestatore può per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini". Il principio del paese d'origine in altre parole richiederebbe una modifica del trattato e non un semplice atto legislativo, in quanto significherebbe che i prestatori di servizi di altri Stati membri UE non dovrebbero più esercitare alle stesse condizioni dei cittadini.

Tuttavia ho rinviato a sedi più ampie la questione dell'incostituzionalità della proposta concentrando il mio tiro sulla minaccia che il principio del paese d'origine rappresenta per i criteri ambientali e di salute pubblica, sull'esigenza di differenziare tra i vari tipi di servizio, sull'esigenza di prevedere eccezioni nell'interesse dei cittadini e sulle numerose violazioni della sussidiarietà e della proporzionalità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 1
(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera	(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. ***Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo delle attività di servizio contribuisca all'adempimento dei compiti fissati all'articolo 2 del trattato in particolare al compito di promuovere "nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri".***

Motivazione

È importante che la liberalizzazione degli scambi non sia concepita come un fine a se stesso o come un vantaggio da perseguire a costo di altri compiti fondamentali dell'Unione.

Emendamento 2 Considerando 6

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi

(6)La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi

rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, **il principio del paese d'origine** e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, e che promuovono l'elaborazione di **un quadro giuridico in grado di proteggere gli interessi dei consumatori e dei cittadini nel contesto del mercato interno unico, nonché ove opportuno, di** codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

Motivazione

Lo scopo del mercato interno unico è di impedire la discriminazione, in questo caso, fra i prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Il diritto degli Stati membri di imporre condizioni ai prestatori di servizi, purché non siano discriminatorie e non entrino in nessun altro modo in conflitto con gli obblighi derivati dal trattato, è un aspetto essenziale della sussidiarietà.

Emendamento 3 Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Vista l'importanza vitale dei servizi di interesse economico generale, nonché il loro ruolo nel promuovere la coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie rispettive competenze e nell'ambito delle

competenze del trattato, dovrebbero fare in modo che tali servizi operino sulla base dei principi e delle condizioni che consentono loro di adempiere alle rispettive missioni. La legislazione europea dovrebbe definire detti principi e condizioni senza pregiudicare la competenza degli Stati membri, in osservanza del trattato, a fornire, commissionare e finanziare detti servizi.

Motivazione

L'aggiunta di questo considerando, la cui formulazione è ripresa dall'articolo III-6 del trattato costituzionale concordato dagli Stati membri il 18 giugno 2004, è necessaria per chiarire che mentre la competizione leale è un principio dell'Unione europea essa non deve essere perseguita al costo della solidarietà sociale, della protezione ambientale, della salute pubblica e della fornitura efficiente di servizi affidabili e di elevata qualità che, nel caso dei servizi di interesse economico generale, non dipende principalmente dalla capacità di pagare degli utenti.

Emendamento 4 Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del

turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet. ***La presente direttiva riconosce che non tutti questi servizi sono di uguale valore o importanza, e che nel caso dei servizi che sono vitali per il benessere e la salute degli esseri umani e del loro ambiente, possono applicarsi priorità e principi diversi da quelli ritenuti appropriati per servizi meno essenziali.***

Motivazione

Nel caso di molti servizi è compito principale del legislatore garantire la concorrenza leale in un'economia di mercato. Nel mercato unico europeo ciò comporta anche la protezione del diritto delle imprese di stabilirsi o di operare in uno Stato membro diverso dal proprio paese d'origine. Tuttavia nel caso di taluni servizi, in particolare di quelli che si occupano delle cure sanitarie, della salute pubblica, della sicurezza sociale o di attività che possono comportare rischi ambientali, la responsabilità del legislatore nei confronti dei prestatori di servizi assume un ruolo di secondaria importanza rispetto alla sua responsabilità nei confronti dei cittadini, dei consumatori e del futuro del pianeta.

Emendamento 5 Considerando 24

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, ***della salute pubblica o dell'ambiente.*** Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su

motivo imperativo di interesse generale, **come la protezione dell'ambiente urbanistico**, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali.

tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali.

Motivazione

La salute pubblica e la tutela dell'ambiente dovrebbero essere menzionate insieme alla salute dei lavoratori. Si tratta dei tre elementi che insieme rappresentano le principali preoccupazioni di cui occorre tener conto nell'equilibrio delle iniziative comunitarie volte a creare le condizioni dell'equa concorrenza in un mercato unico. L'esempio contenuto nelle conclusioni è arbitrario e inutile e potrebbe essere interpretato in modo restrittivo.

Emendamento 6 Considerando 27

(27) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti **soltanto se** ciò **risponde** ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. **Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione è ammissibile soltanto se un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della** direttiva non **possono** giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

(27) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti **purché** ciò **risponda** ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. **La presente** direttiva non **può** giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"). I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.

(“Direttiva sul commercio elettronico”). I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.

Motivazione

Purché le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale deve essere offerto un servizio siano conformi al trattato è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Il fine del mercato interno unico è di impedire la discriminazione fra, in questo caso, i prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Gli Stati membri hanno il diritto di imporre condizioni ai prestatori di servizi purché tali condizioni non siano discriminatorie e non entrino in nessun modo in conflitto con gli obblighi derivanti dal trattato.

Emendamento 7 Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale ***procedura, che può comportare insieme criteri puramente commerciali e criteri non commerciali volti tra l'altro alla protezione della sanità pubblica, della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, alla tutela dell'ambiente o al mantenimento del patrimonio culturale dello Stato membro***, rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In

limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Laddove la prestazione di un servizio abbia ripercussioni sulla salute pubblica, sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sul patrimonio culturale di uno Stato membro o su altre considerazioni vitali che esulano da criteri puramente commerciali, è ragionevole che gli Stati membri applichino criteri non commerciali nel quadro della rispettiva procedura di selezione purché comunque essi non siano discriminatori e siano conformi al trattato.

Emendamento 8 Considerando 29

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva **sono** quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico.

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva **includono** quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico, **nonché i servizi economici che lo Stato membro responsabile o la Comunità sottopone a specifici obblighi di servizio pubblico sulla base di un criterio di interesse generale, servizi che possono comportare rischi ambientali, i servizi dell'istruzione o di cure sanitarie e di cure in istituti per persone che, per vecchiaia o malattia, o perché bambini, non possono vivere una vita pienamente indipendente.**

Motivazione

La definizione data dalla Commissione dei servizi essenziali è troppo ristretta.

Emendamento 9
Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso **ad** attività **quali i giochi d'azzardo**. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione (“must carry”) applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso **a talune** attività. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione (“must carry”) applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.

Motivazione

Il gioco comporta per definizione questioni di sanità pubblica, ordine pubblico e moralità e pertanto è totalmente estraneo alla competenza delle istituzioni comunitarie ad eccezione delle responsabilità di cui all'articolo 152 del trattato, e deve rimanere un settore che lo Stato membro regolerà come ritiene più opportuno. È pertanto inappropriato utilizzarlo ad esempio nel presente considerando.

Emendamento 10
Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di

soppresso

principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

Motivazione

Il principio del paese d'origine è sia sproporzionato che inattuabile e può causare soltanto un'erosione dei criteri giuridici ragionevoli e proporzionati volti a proteggere la sanità pubblica, l'ambiente ed altri aspetti di interesse pubblico. Esso è anche in contraddizione con l'intenzione espressa chiaramente dall'articolo 43 del trattato il quale dispone che la libertà di stabilimento nella UE include il diritto di accedere ed esercitare attività indipendenti e costituire e gestire imprese "alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini".

Emendamento 11
Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa

soppresso

responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹ o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Motivazione

Non ci si può ragionevolmente aspettare che le autorità di un altro Stato membro attuino un controllo effettivo dei prestatori di servizi quando il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro e quando possono essere coinvolti gli interessi economici dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi è stabilito. Tale soppressione è coerente anche con la soppressione del considerando 37.

Emendamento 12
Considerando 39

(39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro. **soppresso**

Motivazione

Coerente con la soppressione del principio del paese di origine.

¹ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

Emendamento 13
Considerando 40

(40) Occorre prevedere che la legislazione del paese d'origine non si applichi soltanto nei casi oggetto di deroghe, generali o transitorie. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relativi ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro d'origine. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni di base e di procedura rigorose. Al fine di garantire la certezza del diritto indispensabile per incoraggiare le PMI ad offrire i loro servizi in altri Stati membri, tali deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Tali deroghe, in particolare, possono essere applicate solo per motivi legati alla sicurezza dei servizi, all'esercizio di una professione sanitaria o alla tutela dell'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei minori e nella misura in cui le disposizioni nazionali in materia non sono armonizzate. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi potranno essere oggetto di deroghe soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

soppresso

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 14
Considerando 41

(41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è

(41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è

opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche ***se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali***. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 15
Considerando 42

(42) È opportuno derogare al principio del paese d'origine per quanto riguarda i servizi oggetto, nello Stato membro nel quale si sposta il prestatore, di un regime di divieto generale se tale regime è obiettivamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Tale deroga è limitata ai casi di divieto totale e non riguarda i regimi nazionali che, senza vietare completamente un'attività, ne riservano l'esercizio ad uno o più operatori specifici o che vietano l'esercizio di un'attività senza autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno Stato membro consente l'esercizio di un'attività pur riservandola a determinati operatori, tale attività non è oggetto di un divieto totale e non può quindi essere considerata, in quanto tale, contraria all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, giustificato escludere tale attività dal regime generale della direttiva.

soppresso

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine. Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di sorvegliare e controllare ogni attività economica nella propria giurisdizione, a condizione che lo facciano nel pieno rispetto della proporzionalità e degli obblighi previsti dal trattato.

Emendamento 16
Considerando 43

(43) È opportuno non applicare il principio dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri. *soppresso*

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 17
Considerando 44

(44) L'esclusione dal principio del paese d'origine in materia di immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte che ha ammesso che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo i veicoli utilizzati sul suo territorio a condizioni proporzionali. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo. *soppresso*

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 18

Considerando 46

(46) È opportuno applicare il principio del paese d'origine nel settore dei contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi soltanto se ed in quanto le direttive comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine relativa alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o materiali a carico di una persona che ha subito un infortunio. **soppresso**

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 19

Considerando 47

(47) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere, in via eccezionale, nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, misure che derogano al principio del paese d'origine in casi individuali e per motivi quali la sicurezza dei servizi. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria. D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del **soppresso**

Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive o la direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

Coerente con la suddetta soppressione del riferimento al principio del paese di origine.

Emendamento 20
Considerando 57

(57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.

(57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale, **senza superare gli oneri finanziari effettivamente sostenuti dal paziente**. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a

raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.

Motivazione

La formulazione attuale consentirebbe ad un paziente proveniente da un paese in cui gli oneri sono elevati di farsi curare in un paese in cui gli oneri sono inferiori per ricavarne un profitto. Si presume che questa non sia l'intenzione della Commissione.

Emendamento 21
Considerando 64

(64) Occorre sopprimere i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Tale soppressione non concerne i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì le norme che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio la pubblicità in un determinato mezzo di comunicazione o in alcuni mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre stimolare i professionisti ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario. **soppresso**

Motivazione

Taluni Stati membri considerano, da tempo, necessaria una regolamentazione delle comunicazioni commerciali per talune professioni come contributo alla protezione dei consumatori, nonché all'integrità e alla dignità delle stesse professioni. Ciascuno Stato membro ne definirà la portata sulla base di una serie di fattori, tra cui aspetti di cultura e tradizione nazionali. Non è opportuno che la Commissione tenti di definire un'interpretazione talmente ampia della sua responsabilità quanto alla promozione del mercato interno da interferire in questioni che rientrano, a giusto titolo, tra le competenze esclusive degli Stati membri.

Emendamento 22
Considerando 68

(68) La presente direttiva non pregiudica (68) La presente direttiva non pregiudica

iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori.

iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori, **della protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori o della salute pubblica.**

Motivazione

Come nel caso della protezione dei consumatori, è assolutamente fondamentale che la promozione del mercato unico per i servizi non venga conseguita a detrimento di tali considerazioni.

Emendamento 23
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi. ***Così facendo, essa cerca di contribuire alla realizzazione dei compiti di cui all'articolo 2 del trattato che comprendono lo sviluppo sostenibile delle attività economiche volte ad un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, rispettando la necessità di un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente.***

Motivazione

Nella definizione degli obiettivi di quella che è, in primo luogo, una misura destinata a garantire la libera circolazione dei servizi, è importante che la direttiva comprenda un richiamo agli obiettivi più ampi della Comunità europea, obiettivi che non possono essere subordinati gli uni agli altri, ad esempio recando pregiudizio alla protezione sociale, dell'ambiente e della salute pubblica attraverso l'introduzione di misure di liberalizzazione che, in taluni casi, possono rivelarsi sproporzionate.

Emendamento 24
Articolo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) i servizi di interesse economico generale che lo Stato membro responsabile o la Comunità sottopongono a obblighi

specifici di servizio pubblico;

Motivazione

L'articolo III-6 del trattato costituzionale recita: "... l'Unione e gli Stati membri ... provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La legge europea definisce detti principi e condizioni" senza pregiudicare la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, quanto alla fornitura, alla garanzia e al finanziamento di tali servizi. La mancata esclusione dei servizi di interesse generale dalle disposizioni della presente direttiva rappresenterebbe un elemento di pregiudizio.

Emendamento 25

Articolo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter) i servizi sociali di interesse generale che lo Stato membro responsabile o la Comunità sottopongono a obblighi specifici di servizio pubblico comprendenti, senza limitarsi ad essi, i servizi legati alle cure sanitarie e i servizi a domicilio destinati a persone che, a causa di infermità derivanti dalla loro età o di altra natura, o perché si tratta di bambini, non sono in grado di condurre un'esistenza completamente autonoma;

Motivazione

Il Libro bianco sui servizi di interesse generale (COM(2004)374) recita: "I servizi sociali di interesse generale svolgono un ruolo specifico in quanto parte integrante del modello europeo di società. I servizi sociali e sanitari di interesse generale, basati sul principio di solidarietà, si concentrano sulla persona e garantiscono che i cittadini possano beneficiare in maniera concreta dei propri diritti fondamentali e contare su un elevato livello di protezione sociale. Essi rafforzano inoltre la coesione sociale e territoriale." L'integrazione di tali servizi nelle disposizioni della presente direttiva pregiudicherebbe tale ruolo.

Emendamento 26

Articolo 2, lettera c quater) (nuova)

c quater) i servizi che possono comportare un rischio ambientale o potenziali rischi per la salute pubblica e che, di conseguenza, sono soggetti ad una attenta esecuzione e ad un rigoroso controllo;

Motivazione

Non ci si può ragionevolmente aspettare che le autorità di un altro Stato membro garantiscano il controllo dei prestatori di servizi quando il servizio in questione viene fornito in un altro Stato membro e quando possono esserci conseguenze sugli interessi economici dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi. In materia di salute pubblica non ci si può aspettare che uno Stato membro rinunci così alle sue responsabilità.

Emendamento 27

Articolo 2, lettera c quinquies) (nuova)

c quinquies) i servizi educativi i cui costi, nella loro integralità o parzialmente, sono pagati o rimborsabili dallo stato o da un'altra autorità pubblica dello Stato membro in cui viene fornito il servizio.

Motivazione

L'istruzione costituisce il fondamento della cultura nazionale e, a parte talune utili eccezioni, oggetto di un attento esame, rientra, pertanto, tra le competenze degli Stati membri. Il finanziamento da parte dei poteri pubblici costituisce un chiaro riconoscimento della funzione socialmente utile svolta da un servizio educativo: l'aggiunta di tale criterio è intesa ad escludere i servizi commerciali che, pur possedendo un contenuto pedagogico, non sono considerati ammissibili all'aiuto pubblico - ad esempio, le scuole di lingua private o i servizi di formazione informatica destinati al settore privato.

Emendamento 28

Articolo 9, lettera b)

b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale; ***tali motivi imperativi possono comprendere, senza limitarsi ad esse, considerazioni di salute pubblica, la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, la protezione dell'ambiente, la preservazione del patrimonio culturale e la realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non contravvenga al trattato;***

Motivazione

La formulazione proposta è troppo vaga e generica e lascia una eccessiva discrezionalità ai tribunali. Comprendendo un elenco non esaustivo, la direttiva fornirà orientamenti senza diventare troppo restrittiva.

Emendamento 29
Articolo 9, lettera c)

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, ***in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.***

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva.

Motivazione

La formulazione proposta è troppo restrittiva. Motivi diversi da quelli indicati potrebbero far ritenere che una misura meno restrittiva non sarebbe efficace.

Emendamento 30
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) Fatti salvi gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nell'applicazione della propria procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della preservazione del patrimonio culturale e della realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non contravvenga al trattato.

Motivazione

Quando la prestazione di un servizio può avere conseguenze sulla salute pubblica, sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sull'ambiente, sul patrimonio culturale di uno Stato membro o su altre considerazioni fondamentali che non rientrano in una sfera puramente commerciale, è ragionevole che gli Stati membri applichino criteri non commerciali come elementi della procedura di selezione, a condizione che, in tutti i casi, essi non siano discriminatori e non contravvengano al trattato.

Emendamento 31
Articolo 13, paragrafo 3

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico.

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico. ***Il periodo autorizzato tra la domanda e la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione è sufficiente a permettere un'effettiva consultazione di tutte la parti che possono essere interessate dalla decisione, tenendo conto di ogni ripercussione per la salute pubblica, la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, la protezione dell'ambiente, la preservazione del patrimonio culturale e la realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non contravvenga al trattato.***

Motivazione

I cittadini, come individui interessati o come organizzazioni della società civile, hanno il diritto di comunicare le loro opinioni alle autorità nei casi in cui l'autorizzazione o la mancata autorizzazione della prestazione di un servizio possa avere conseguenze per la salute pubblica o dei lavoratori, per la protezione dell'ambiente o del patrimonio culturale o per la realizzazione di altri legittimi obiettivi politici.

Emendamento 32
Articolo 14, paragrafo 5

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;

soppresso

Motivazione

Il trattato non giustifica o prevede l'effettivo divieto, nei confronti degli Stati membri e dei loro poteri pubblici, di definire e perseguire obiettivi di pianificazione economica nell'interesse pubblico, come previsto dal paragrafo 14. Il ricorso abusivo a tali attività per imporre condizioni che sono, in realtà, discriminatorie o in conflitto con il trattato è già, effettivamente, vietato dal trattato. Il divieto di cui al presente paragrafo è, pertanto, sproporzionato.

Emendamento 33 Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato. **soppresso**

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il servizio deve essere fornito siano conformi al trattato, è ragionevole che le autorità impongano condizioni sulle attività economiche svolte nella loro giurisdizione. L'obiettivo del mercato interno unico è quello di evitare discriminazioni, in questo caso, tra prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Il principio del paese d'origine è tanto sproporzionato quanto inapplicabile e può soltanto indebolire requisiti legali, ragionevoli e proporzionati intesi a proteggere la salute pubblica, l'ambiente ed altri aspetti vitali dell'interesse pubblico.

Emendamento 34 Articolo 16, paragrafo 2

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi **soppresso**

in un altro Stato membro.

Motivazione

Non ci si può ragionevolmente attendere che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è assicurato in un altro Stato membro e gli interessi economici dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi è stabilito possono essere colpiti.

Emendamento 35
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio; ***soppresso***

Motivazione

Le disposizioni che sarebbero eliminate dal presente articolo sono intese a proteggere l'interesse pubblico. A condizione che siano imposte anche ai prestatori di servizi stabiliti nel territorio dello Stato membro, esse non discriminano e pertanto non sono in contrasto con il trattato. Tale divieto è pertanto sproporzionato.

Emendamento 36
Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio; ***soppresso***

Motivazione

Tali disposizioni sono intese a proteggere l'interesse pubblico. A condizione che essi siano imposte anche ai prestatori di servizi stabiliti nel territorio dello Stato membro esse non discriminano e pertanto non sono in contrasto con il trattato. Tale divieto è pertanto sproporzionato.

Emendamento 37
Articolo 16, paragrafo 3, lettera g)

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti; **soppresso**

Motivazione

Tali disposizioni sono intese a proteggere l'interesse pubblico. A condizione che siano imposte anche ai prestatori di servizi stabiliti nel territorio dello Stato membro esse non discriminano e pertanto non sono in contrasto con il trattato. Tale divieto è pertanto sproporzionato.

Emendamento 38
Articolo 17, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) ai servizi economici e sociali essenziali che lo Stato membro responsabile o la Comunità sottopongono ad obblighi specifici di servizio pubblico in base al criterio dell'interesse generale; ai servizi che possono comportare un rischio per l'ambiente, compresi, ma non limitati ad essi, i servizi corrispondenti in tutto o in parte ad un progetto che richiede una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva del Consiglio 85/337/CEE quale modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE, o del protocollo (di Kiev) sulla valutazione strategica;

ai servizi in materia di istruzione o sanità ovvero di assistenza in istituti a persone, si tratti di anziani, infermi o bambini, che non sono in grado di condurre una vita pienamente indipendente.

Motivazione

È ragionevole consentire agli Stati membri di sottoporre tali servizi ad un controllo più rigoroso di quanto non sarebbe appropriato fare nel caso dei servizi che non possono essere definiti in tal modo, e pertanto esentarli dal principio del paese d'origine. L'applicazione del principio in tali casi lederebbe il diritto degli Stati membri di agire a tutela di tali interessi pubblici vitali. Sulla base del trattato si richiede loro di astenersi, ai fini del pubblico interesse o per altri motivi, dal discriminare a danno di imprese stabilite in altri Stati membri. Tale misura è pertanto sproporzionata.

Emendamento 39 Articolo 19, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 16 **e a titolo eccezionale**, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:

- a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;
- b) l'esercizio di una professione sanitaria;
- c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori.

1. In deroga all'articolo 16, **ove sia necessario tutelare l'interesse pubblico**, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:

- a) la sicurezza dei servizi, compresi **ma non limitati ad essi**, gli aspetti legati alla sanità pubblica, **all'ambiente, agli interessi di gruppi vulnerabili o alla protezione del patrimonio culturale**;
- b) l'esercizio di una professione sanitaria;
- c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare, **ma non esclusivamente**, gli aspetti legati alla protezione dei minori.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di adottare misure in tali settori ogniqualvolta è in gioco l'interesse pubblico e non solo "a titolo eccezionale". Uno dei compiti principali dei governi è quello di adottare tali misure ed è assolutamente sproporzionato negare loro tale diritto anche che essi possono ovviamente esercitarlo solo adottando misure consentite dal trattato.

Emendamento 40 Articolo 20, lettera a)

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o di effettuare una dichiarazione presso di esse;

a) a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o di effettuare una dichiarazione presso di esse **relativamente a questioni già coperte da un'autorizzazione equivalente concessa dalle autorità competenti di un altro Stato membro**;

Motivazione

A condizione che le regole imposte siano conformi ai requisiti del trattato e nei casi in cui l'autorizzazione da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro sia incompleta, come si applica al caso in questione, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di concedere o ritirare autorizzazioni per attività economiche svolte nel suo territorio.

Emendamento 41 Articolo 20, lettera b)

b) limiti alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro **o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione**;

b) limiti alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;

Motivazione

È ragionevole che gli Stati membri ricorrano a detrazioni fiscali e assistenza finanziaria per incoraggiare o scoraggiare talune attività economiche, ad esempio, in aree di particolare bellezza naturale o interesse scientifico, aree svantaggiate e così via. Ove tali misure siano conformi al trattato, esse dovrebbero ovviamente essere riconosciute in quanto validi strumenti politici.

Emendamento 42 Articolo 23, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché **l'assunzione da parte del** loro sistema di sicurezza sociale **degli** oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro **non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale** per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché **il** loro sistema di sicurezza sociale **rimborsi gli effettivi** oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro **fino al massimo rimborsabile** per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

Motivazione

La formulazione attuale consentirebbe al paziente di spostarsi da un paese con costi relativamente alti a un paese con costi bassi per ricavare un vantaggio. Ciò probabilmente non corrisponde alle intenzioni della Commissione ed inoltre rischierebbe di imporre un onere insopportabile ai sistemi di sicurezza sociale dello Stato membro più povero.

Emendamento 43

Articolo 24, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: **soppresso**

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

Motivazione

A condizione che le regole imposte siano conformi ai requisiti del trattato è ragionevole consentire ad uno Stato membro di accordare ovvero ritirare autorizzazioni per attività economiche svolte nel suo territorio. L'obiettivo del mercato interno unico è quello di evitare discriminazioni, in questo caso, tra prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Tale misura è sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Emendamento 44

Articolo 24, paragrafo 2, comma 2

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco **le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di** fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco fatti precisi **di qualsiasi genere** che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Motivazione

A condizione che le regole imposte siano conformi ai requisiti del trattato è ragionevole consentire ad uno Stato membro di accordare ovvero ritirare autorizzazioni per attività economiche svolte nel suo territorio. L'obiettivo del mercato interno unico è quello di evitare discriminazioni, in questo caso, tra prestatori di servizi stabiliti in qualsiasi parte della Comunità. Tale misura è sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Emendamento 45

Articolo 26, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

Quando il servizio in questione deve essere offerto al pubblico in generale, gli Stati membri assicurano che le informazioni siano fornite in una forma e in un linguaggio tali da non richiedere una conoscenza specifica del servizio da fornire e da risultare comprensibili a qualsiasi persona che sappia leggere e scrivere.

Motivazione

Le informazioni non hanno alcuna utilità se non sono comprese e i consumatori devono poter disporre di informazioni chiare, esposte in termini accessibili anche ai profani.

Emendamento 46

Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Quando il servizio in questione deve

essere offerto al pubblico in generale, lo Stato membro nel quale il servizio deve essere prestato assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in una forma e in un linguaggio tali da non richiedere una conoscenza specifica del servizio da fornire e da risultare comprensibili a qualsiasi persona che sappia leggere e scrivere.

Motivazione

Le informazioni non hanno alcuna utilità se non sono comprese e i consumatori devono poter disporre di informazioni chiare, esposte in termini accessibili anche ai profani.

Emendamento 47
Articolo 29, paragrafo 1

**1. Gli Stati membri sopprimono i divieti *soppresso*
totali delle comunicazioni commerciali per
le professioni regolamentate.**

Motivazione

La regolamentazione delle comunicazioni commerciali di taluni professionisti è stata ritenuta necessaria per lungo tempo da alcuni Stati membri, fornendo essa un contributo alla protezione del consumatore nonché all'integrità e alla dignità dei professionisti stessi. La misura in cui ciò si applica in uno Stato membro dipende da un certo numero di fattori, compresi taluni aspetti della cultura e della tradizione nazionale. Non è opportuno che la Commissione tenti di stabilire una così ampia interpretazione delle sue responsabilità in termini di promozione del mercato interno e che inizi ad interferire in questioni che rientrano, giustamente, nelle competenze esclusive degli Stati membri.

Emendamento 48
Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario riguardanti, in particolare,

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate, *qualora siano autorizzate*, rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario

l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.

riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.

Motivazione

La regolamentazione delle comunicazioni commerciali di taluni professionisti è stata ritenuta necessaria per lungo tempo da alcuni Stati membri, fornendo essa un contributo alla protezione del consumatore nonché all'integrità e alla dignità dei professionisti stessi. La misura in cui ciò si applica in uno Stato membro dipende da un certo numero di fattori, compresi taluni aspetti della cultura e della tradizione nazionale. Non è opportuno che la Commissione tenti di stabilire una così ampia interpretazione delle sue responsabilità in termini di promozione del mercato interno e che inizi ad interferire in questioni che rientrano, giustamente, nelle competenze esclusive degli Stati membri.

Emendamento 49 Articolo 31, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Le azioni volontarie adottate in virtù di tale articolo non compromettono in alcun modo il diritto degli Stati membri di introdurre, entro i limiti imposti dal trattato e a condizione che tali azioni non siano discriminatorie e sproporzionate, norme e regole obbligatorie a disciplina dei singoli servizi. Tali norme e regole obbligatorie possono comprendere ma non solo limitate ad essi, criteri obbligatori di alta qualità e direttrici in termini di trattamento per quanto riguarda i servizi sanitari prestati sul loro territorio, criteri obbligatori di alta qualità per l'assistenza in istituti di persone che, si tratti di anziani, infermi o bambini, non possono vivere in modo indipendente, nonché norme e regole obbligatorie a tutela dell'interesse pubblico o che perseguano un obiettivo politico in conformità del trattato.

Motivazione

Le procedure volontarie proposte sono particolarmente inadeguate nel caso dei servizi sanitari e assistenziali e il diritto degli Stati membri di controllare la qualità dei servizi

prestati sul loro territorio non dovrebbe essere messo in dubbio. Nel contesto della presente direttiva ciò implica l'esigenza di un paragrafo aggiuntivo che attiri l'attenzione su tale punto. Una cattiva qualità dell'assistenza sanitaria può tradursi in sofferenza e morte. Può darsi il caso che le persone bisognose di assistenza sanitaria non siano nelle condizioni migliori per difendere i loro interessi e l'assenza di criteri obbligatori di qualità potrebbe seriamente compromettere la fiducia del pubblico nell'assistenza sanitaria in generale.

Emendamento 50
Articolo 35, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Tali disposizioni integrano e fanno salvo il diritto di uno Stato membro di controllare e regolamentare, in conformità degli obblighi derivanti dal trattato e dalla legislazione comunitaria, la prestazione di servizi all'interno del suo territorio.

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il servizio deve essere prestato siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Una cooperazione del genere prescritto sarebbe nondimeno utilissima quale supplemento ad una legislazione e un controllo efficaci.

Emendamento 51
Articolo 36, paragrafo 1

1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro ***partecipano al controllo del prestatore*** conformemente al paragrafo 2.

1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro ***sono responsabili del controllo del prestatore, controllo al quale le autorità dello Stato membro d'origine cooperano appieno***, conformemente al paragrafo 2.

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il servizio deve essere prestato siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Una cooperazione del genere prescritto sarebbe nondimeno utilissima quale supplemento ad una legislazione e un controllo efficaci.

Emendamento 52

Articolo 36, paragrafo 2, comma 1

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo **dello Stato membro d'origine** ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il servizio deve essere prestato siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Il principio del paese d'origine è tanto sproporzionato quanto inapplicabile e può solo indebolire requisiti giuridici ragionevoli e proporzionati intesi a tutelare il pubblico interesse.

Emendamento 53

Articolo 36, paragrafo 2, lettera a)

a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;

soppresso

Motivazione

A condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro del quale il servizio deve essere prestato siano conformi al trattato, è ragionevole consentire ad uno Stato membro di imporre condizioni sulle attività economiche svolte nel suo territorio. Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Il principio del paese d'origine è tanto sproporzionato quanto inapplicabile e può solo indebolire requisiti giuridici ragionevoli e proporzionati intesi a tutelare il pubblico interesse.

Emendamento 54

Articolo 37, paragrafo 1

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, **fatte salve** le procedure giudiziarie.

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, **fatti salvi il diritto di quello Stato membro di adottare azioni direttamente contro il prestatore del servizio o** le procedure giudiziarie.

Motivazione

Non ci si può attendere ragionevolmente che le autorità di un altro Stato membro garantiscano un controllo efficace dei prestatori di servizi laddove il servizio in questione è fornito in un altro Stato membro. Il principio del paese d'origine è tanto sproporzionato quanto inapplicabile e può solo indebolire requisiti giuridici ragionevoli e proporzionati intesi a tutelare la salute pubblica, l'ambiente ed altri aspetti vitali del pubblico interesse.

Emendamento 55

Articolo 39, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Tali codici di condotta non pregiudicano i requisiti giuridici esistenti imposti ai prestatori di servizi dagli Stati membri, a condizione che tali requisiti siano conformi agli obblighi imposti agli Stati membri dal trattato e dalla legislazione comunitaria vigente.

Motivazione

I codici di condotta professionali costituiscono utili appendici alla regolamentazione giuridica e ai controlli ma non possono sostituirli.

Emendamento 56
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate; **soppresso**

Motivazione

Il gioco d'azzardo investe, per definizione, questioni attinenti alla sanità, all'ordine pubblico e alle moralità, e pertanto, con l'eccezione delle responsabilità di cui all'articolo 152 del trattato, esula totalmente dalle competenze delle Istituzioni comunitarie. Esso deve restare nelle competenze degli Stati membri che devono poter regolamentare tale settore nel modo che ritengono più opportuno. Non è appropriato pertanto citarlo ad esempio in tale paragrafo.

PROCEDURA

Titolo	##
Riferimenti	##### ◀###▶ ## ◀###▶ (##)
Commissione competente per il merito	##
Cooperazione rafforzata	##
Relatore per parere Nomina	◀###▶ ##
Esame in commissione	##
Approvazione degli emendamenti	##
Esito della votazione finale	favorevoli: ## contrari: ## astensioni: ##
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	##
Supplenti presenti al momento della votazione finale	##
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	##